



COMUNE DI SCANDIANO

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO
COMPRENDENTE 5 (CINQUE) CAMPI DA PADEL COPERTI DA
REALIZZARSI PRESSO IL TERRITORIO DI SCANDIANO**

ALLEGATO B
CAPITOLATO GESTIONALE DEL SERVIZIO
(Allegato I.7 D. Lgs. n. 36/2023)

INDICE

- 1 - PREMESSE. PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO IN CONCESSIONE**
 - 2 - OGGETTO**
 - 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE**
- 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**
- 5 - CORRISPETTIVO**
- 6 - RENDICONTO DI GESTIONE**
- 7 - DUVRI**
- 8 - TARIFFE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI**
- 9 - GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO**
- 10 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**
- 11 - UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE**
- 12 - ATTIVITÀ A FAVORE DELLE SCUOLE E DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ**
- 13 - USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ NON SPORTIVE**
- 14 - ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**
- 15 - REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE**
- 16 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE**
- 17 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**
- 18 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI**
- 19 - PENALI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO**
- 20 - GARANZIE**
- 21 - POLIZZE ASSICURATIVE**
- 22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**
- 23 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**
- 24 - RISOLUZIONE E RECESSO**
- 25 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- 26 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 27 - COMUNICAZIONI**
- 28 - CONTROVERSIE**

1 – PREMESSE. PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO IN CONCESSIONE

Il Comune di Scandiano affida in concessione la progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di un impianto sportivo comprendente 5 (cinque) campi da Padel coperti, secondo i criteri previsti dalla Federazione internazionale Padel (FIP) al fine di valorizzare il patrimonio comunale, dare impulso alle attività giovanili, sportive e sociali e differenziare e potenziare l'offerta sportiva sul territorio.

Attraverso la procedura della concessione, prevista dall'art. 176 e ss del Codice Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione Comunale vuole realizzare un complesso intervento di realizzazione dell'impianto sportivo, con spese a completo carico del privato che, come corrispettivo, assumerà la gestione dell'intero impianto per un certo numero di anni proporzionato alle spese di investimento.

L'impianto è destinato ad un uso pubblico ed allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ludiche, ricreative, compatibili con le relative destinazione e caratteristiche, e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona.

Ferma restando la normativa vigente in materia e le prescrizioni di cui alla presente Convenzione, i principi ai quali il Concessionario deve ispirarsi ed adeguarsi nella gestione del servizio affidato in Concessione sono quelli individuati dal Concedente:

- dovrà tenere conto della destinazione ad uso pubblico ed essere diretta a soddisfare gli interessi generali della collettività, dovendo essere improntata alla massima fruibilità da parte dei cittadini e degli utenti in generale, incluse associazioni e società sportive ove gli spazi siano affittati a terzi per manifestazioni sportive e/o per allenamenti;
- dovrà essere improntata a criteri di efficienza ed economicità nonché dovrà essere tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di educazione sportiva e di sviluppo della socialità.

Le attività che saranno svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione durante la gestione sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:

a) attività di valorizzazione delle strutture sportive e delle loro potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze dei relativi utenti, quali:

1. organizzazione di corsi per la pratica degli sport,
2. organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive, anche in coordinamento con il Concedente e con quelle da quest'ultimo organizzate e/o programmate e/o promosse;

b) attività operative-gestionali, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto, al suo miglioramento funzionale ed alla migliore fruibilità delle relative strutture, quali: gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili e relative pertinenze, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalità d'uso dello stesso; gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità e delle attività in esso realizzate; gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili ed immobili, nonché delle attività relative alla regolazione dell'accesso allo stesso; gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività sportive.

Il Concessionario nell'espletamento della Concessione ad esso affidata, è obbligato a servirsi delle strutture, attrezzature e arredi esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

Il servizio oggetto della Concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, <<servizio pubblico>> e quindi, per nessuna ragione, potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, se non per cause di forza maggiore e/o caso fortuito.

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente le situazioni di forza

maggiore o di caso fortuito, che possano incidere sulla regolarità della gestione del servizio oggetto di affidamento. Il Concedente si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata sospensione e/o interruzione e/o carenza del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale dotato delle qualifiche e delle competenze adeguate, nonché con propri attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione.

L'impianto sportivo in oggetto è destinato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

2 – OGGETTO

La presente concessione ha per oggetto:

- la progettazione, finanziamento, costruzione e gestione di un impianto sportivo comprendente 5 (cinque) campi da Padel coperti, secondo i criteri previsti dalla Federazione internazionale Padel (FIP) al fine di valorizzare il patrimonio comunale, dare impulso alle attività giovanili, sportive e sociali e differenziare e potenziare l'offerta sportiva sul territorio.
- la gestione in esclusiva di tale area sportiva e ricreativa, attività compatibile con la destinazione d'uso di tali strutture.

3 – VALORE DELLA CONCESSIONE

La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di affidamento in Concessione, fatto salvo il canone di disponibilità spettante al medesimo Concessionario, come di seguito previsto. Il Concessionario stesso assume il rischio operativo di cui all'art. 117 del Codice.

Il valore complessivo della Concessione, secondo quanto stabilito dall'art. 179 del Codice, è costituito dal fatturato stimato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, riferito a tutte le attività oggetto di affidamento. Tale valore ammonta ad € 6.337.095 sui 15 anni di concessione.

4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni 15 decorrenti dalla stipula della Convenzione ovvero, se antecedente in quanto sussistenti i relativi presupposti di legge, dalla data di consegna al Concessionario, con contestuale verbalizzazione in contraddittorio tra le Parti.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di anticipare l'esecuzione dell'attività di progettazione e verifica del progetto esecutivo a far data dall'aggiudicazione.

Nel suddetto periodo di validità della concessione sono ricompresi i tempi di progettazione (salvo esercizio della facoltà di anticipare tale attività rispetto alla stipula della convenzione) e realizzazione delle opere a supporto e miglioramento del servizio, nello specifico:

- Progettazione esecutiva e verifica:

40 (quaranta) giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, o dall'aggiudicazione in caso di esecuzione anticipata;

- Esecuzione lavori: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula della convenzione e comunque a partire dalla disponibilità delle aree, o dall'approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale, ove successiva.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'articolazione stabilita nel cronoprogramma di progetto a base di gara o secondo la diversa articolazione offerta dal concorrente in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5, primo periodo del d.lgs. 36/2023, la durata non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192, comma 1.

Al Concedente è riconosciuta facoltà di recesso dalla presente Convenzione con preavviso scritto di quantomeno 12 (dodici) mesi, da inviare a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC, secondo quanto disposto dall'art. 190 d.lgs. 36/2023.

Alla scadenza della concessione, la struttura realizzata, esclusi gli eventuali arredi mobili, diverrà di proprietà comunale e il Comune si pronuncerà sulla possibilità di riconcedere in uso con nuovo bando o disporre la rimozione e la rimessa in pristino dell'area. Alla scadenza della concessione:

- ⌚ gli arredi e le attrezzature rimangono di proprietà del Concessionario, il quale deve procedere alla loro rimozione, entro il termine a tal fine assegnato dal Comune, comunque non inferiore a 15 giorni, salvo il risarcimento di ogni danno riconducibile al ritardo;
- ⌚ il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare al Comune le strutture in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso, come sopra descritto. In caso contrario, il Comune può procedere autonomamente, anche avvalendosi di operatori economici terzi, ad interventi per il ripristino del buono stato di conservazione, rivalendosi sulle garanzie specificate nell'apposito articolo.

Il Concedente e il Concessionario redigeranno in contraddittorio un apposito verbale di consistenza dell'Area e dell'Impianto, con contestuale redazione del verbale relativo allo stato manutentivo dell'Impianto, anche secondo quanto previsto nel Capitolato di Gestione.

Relativamente al subentro, si rinvia all'art. 191 del d.lgs. 36/2023.

5 - CORRISPETTIVO

Si dà espressamente atto che il corrispettivo spettante al Concessionario, per tutto il periodo della Concessione, è rappresentato dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi ed i lavori accessori affidati in concessione e, quindi, di incassare ogni provento derivante dalla gestione dei medesimi servizi, incluso il canone di disponibilità che sarà versato direttamente dal Concedente secondo quanto di seguito stabilito.

Il Concessionario dovrà versare un canone di concessione ricognitorio a favore del comune di Scandiano, pari a € 10.000 annuale posto al rialzo come variabile economica a base di gara.

Detto corrispettivo, sarà assoggettato ad IVA e verrà corrisposto in due rate, la prima pari al 50% entro il mese di dicembre e la seconda pari al restante 50% entro il mese di aprile dell'anno successivo. Il corrispettivo annuo sarà indicizzato annualmente e secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di agosto dell'anno precedente.

6 – RENDICONTO DI GESTIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'ente entro il 31 luglio di ogni anno una relazione dettagliata sulla gestione dell'impianto e sulle attività realizzate per il perseguimento dell'interesse pubblico, nell'anno precedente con i seguenti dati:

- ⌚ attività formative per preadolescenti e adolescenti;
- ⌚ attività agonistica di campionati,
- ⌚ tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- ⌚ attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- ⌚ attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- ⌚ attività sportiva per le scuole con la specifica del numero di ore realizzate per lezioni gratuite di padel con maestro a disposizione delle scuole per anno scolastico;
- ⌚ Numero di ore offerte per lezioni gratuite di padel con maestro a disposizione di associazioni e dei centri estivi;
- ⌚ Numero di ore, in cifre e in lettere, offerte per lezioni gratuite di padel con maestro a disposizione dei disabili e/o associazioni del territorio;
- ⌚ Numero di progetti di inserimento che l'operatore economico ha realizzato;
- ⌚ Agevolazioni e/o convenzioni a favore di determinate categorie di utenti (bambini, ragazzi, over 65...);
- ⌚ Bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere:
 - ⌚ gli incassi derivanti dall'utilizzo del complesso sportivo da parte degli utenti;
 - ⌚ costi di custodia e pulizia;
 - ⌚ eventuali introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto;
 - ⌚ interventi di manutenzione effettuati di natura ordinaria e/o straordinaria;

La relazione dovrà evidenziare i progetti realizzati nel corso dell'anno volti a:

- ☐ favorire l'occupazione dei professionisti e aspiranti professionisti del territorio;
- ☐ coinvolgere nell'organizzazione le attività economiche del territorio;
- ☐ promuovere le peculiarità del territorio.

7 - DUVRI

È a carico del concessionario predisporre il DUVRI a servizio di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura, quando necessario.

8 - INTROITI

Sarà riconosciuto il diritto a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'impianto, facendo direttamente propri i proventi derivanti dalla gestione, secondo i prezzi per l'uso da parte di terzi, comprensive di ogni onere, tasse, diritti.

Il soggetto gestore ha diritto di:

- ⌚ introitare le entrate eventualmente derivanti da sponsorizzazioni;
- ⌚ introitare le entrate eventualmente derivanti da contributi pubblici e privati;
- ⌚ introitare le entrate eventualmente derivanti da altre forme di sostegno (es.: collaborazioni, convenzioni, ecc...) o da altre iniziative;
- ⌚ riscuotere direttamente le entrate derivanti da corsi e/o attività formative e ricreative e altre attività/iniziativa dallo stesso organizzate.

9 - GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

A partire dall'avvio della gestione e per tutta la durata della fase di gestione il Concessionario effettuerà la Gestione dell'Impianto in conformità a quanto previsto dalla Convenzione e dal Capitolato di Gestione con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla Gestione in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e da quanto indicato nel Piano Economico Finanziario e nella Matrice dei rischi, allegati C ed H.

La gestione dell'opera ha inizio a seguito del collaudo dei lavori con esito positivo, e in ogni caso, con la consegna al Concessionario del servizio stesso, previa sottoscrizione del relativo verbale tra le Parti.

Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta gestione dell'opera e dell'erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di affidamento ad imprese ausiliarie e/o subappaltatrici nel rispetto della normativa vigente.

I servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni degli atti afferenti alla procedura di individuazione del contraente, dell'offerta formulata e dei CAM per l'organizzazione e la gestione di eventi di cui al Decreto Ministeriale n. 459 del 19 ottobre 2022.

I Servizi possono essere affidati a terzi o subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui agli artt.94 e seguenti del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara. I servizi possono essere subappaltati secondo quanto disposto dagli artt. 188 e 119 del d.lgs. 36/2023.

L'attivazione di subcontratti è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, anche previa verifica dell'insussistenza nei confronti del sub-contraente dell'assenza delle cause di divieto a contrattare con la pubblica Amministrazione.

Il Concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera come specificato all'art. 14 del Capitolato gestionale di servizio.

L'impianto sportivo dovrà essere condotto nel rispetto della normativa primaria, secondaria e dei regolamenti nazionali, regionali e comunali di volta in volta in vigore. Ciò con specifico riferimento sia alle attività concesse ed autorizzate, sia alle norme relative alla sicurezza dei praticanti, degli spettatori, dei frequentatori in genere, nonché le norme architettoniche, sanitarie e le prescrizioni dei vari Enti preposti (Vigili del fuoco, prefettura, ASL, ecc.).

Nel caso in cui le norme di conduzione applicabili subiscano cambiamenti tali da obbligare il Gestore a modificare significativamente le modalità di erogazione dei servizi nell'impianto sportivo, questi non sarà esonerato dall'applicazione di dette nuove modalità, che costituiranno comunque presupposto per l'eventuale rideterminazione e dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, ai sensi del Contratto di Concessione.

Il concessionario dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

- ⌚ vincolare la destinazione sportiva dell'impianto realizzato per 15 anni;
- ⌚ gestire funzionalmente la struttura (vigilanza, apertura e chiusura dell'impianto, raccolta e gestione delle prenotazioni, interventi di pulizia e sanificazione, utenze, direzione amministrativa, tecnica e organizzativa, attività di segreteria);
- ⌚ provvedere alla costante pulizia dei servizi posti nei pressi dell'impianto sportivo ed utilizzati dai fruitori dell'impianto padel;
- ⌚ gestire eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;
- ⌚ garantire la partecipazione ai progetti di avviamento sportivo da realizzare nelle scuole

del territorio scandinave;

- ⌚ perseguire dell'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- ⌚ assumere ruolo e obblighi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti;
- ⌚ mantenere l'impianto sportivo e le relative infrastrutture, nonché gli impianti e arredi in buono stato di manutenzione provvedendo alla continua manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Concessione della gestione dell'impianto sportivo comprende quindi le seguenti prestazioni:

- A) programmare e coordinare l'attività sportiva;
- B) comunicare all'Amministrazione Comunale degli orari di apertura dell'impianto e dei periodi di chiusura annuali e le relative cause;
- C) servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi, nonché vigilanza sul comportamento dei fruitori;
- D) pulizia dell'area affidata in concessione, e delle pertinenze (servizi igienici, spogliatoi, aree destinate al gioco, aree verdi dell'impianto e limitrofe, compresi sfalci periodici delle aree a prato antistanti l'impianto sportivo, e l'estirpamento di erbe infestanti);
- E) pulizia conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- F) prestare e mantenere - ovvero assicurare che siano prestate e mantenute - tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal presente Contratto;
- G) attivazione e pagamento e voltura di tutti i contratti di utenza;
- H) pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per l'impianto sportivo;
- I) per l'intera durata della concessione, tutti gli oneri di gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, nessuno escluso, compresa la sostituzione del manto e di qualsiasi parte strutturale, manufatti od attrezzature qualora risultino deteriorate e creino pregiudizio allo svolgimento dell'attività sportiva oltre a tutte le spese relative: agli allacci, alla eventuale realizzazione degli scarichi delle acque, all'ottenimento dei permessi e altre autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto e per la relativa gestione;
- J) organizzazione e gestione in loco, e con proprio personale, degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la sicurezza e l'ordine pubblico, la responsabilità e la gestione delle emergenze, richiedendo anche il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie agli uffici comunali competenti;
- K) gestione del servizio con proprio personale;
- L) adempiere agli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale, nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune di Scandiano;
- M) assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali a mero titolo di esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente;
- N) fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza

nell'utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione con spese a proprio carico;

- O) vigilare sul corretto e rispettoso comportamento dei propri collaboratori (siano essi volontari o retribuiti);
- P) incaricare un Responsabile dell'impianto e un Responsabile della sicurezza dell'impianto, individuati in sede di offerta, che dovranno garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. In caso di variazione, il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto;
- Q) adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione di possibili pericoli (attrezzature, transenne, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale), nel caso in cui rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità;
- R) direzione amministrativa, tecnica e organizzativa, tenuta dei registri contabili, degli interventi manutentivi, degli utilizzi, relazione di valutazione dei rischi redatta in conformità alla normativa vigente e ai regolamenti sportivi federali, redazione del rendiconto di gestione di cui al precedente art.6;
- S) garantire che le entrate e le uscite degli impianti siano tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all'impianto e defluire senza ostacoli;
- T) ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le licenze, conformità, omologazioni, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni, di propria competenza, riferibili allo svolgimento dell'attività sportive e non svolte all'interno dell'impianto, richieste dalla normativa vigente;
- U) assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal Concessionario, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità;
- V) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo, e collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del presente Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- W) consentire al Concedente l'utilizzo gratuito dell'impianto, per 10 giornate/ 100 ore all'anno, per manifestazioni organizzate dal medesimo Concedente o dallo stesso patrocinate, aventi finalità sociali, culturali e/o sportive;

Il Concessionario si impegna inoltre a:

- a) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal presente Contratto;
- b) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti eventualmente richiesti;
- c) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di collaudo;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

- (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei servizi affidanti in concessione, sia indisponibilità, anche parziale, dell'impianto Sportivo e/o dei medesimi servizi;
- (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
- (iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci se ed in quanto possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Contratto;
- (iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente.

L'Amministrazione comunale resta sollevata da ogni incombenza derivante da danneggiamenti dovuti a fenomeni calamitosi, atti vandalici od utilizzi impropri che dovessero interessare l'impianto realizzato sull'area concessa in diritto di superficie.

Il concessionario si impegna, per ogni variante da apportare alla struttura, a chiedere la preventiva autorizzazione ai competenti uffici del Comune di Scandiano. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni provocati al suolo dall'esecuzione di lavori eseguiti dal gestore e non preventivamente autorizzati.

Alla fine della concessione si procederà alla riconsegna mediante apposito verbale di constatazione dello stato di buona conservazione e di perfetta efficienza

10 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, subfornitori che siano diretta ed immediata conseguenza delle attività del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque lo stesso si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione sia durante la Fase di Gestione.

11 - UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE

La struttura sportiva dovrà garantire l'apertura di almeno 6 giorni alla settimana comprensivi del week end. La struttura dovrà dedicare almeno la metà dei campi alle attività scolastiche nelle mattine, il pomeriggio dovrà garantire la massima apertura nella fascia 16-23 al pubblico. Il calendario delle chiusure dovrà essere inviato per conoscenza al concedente.

Il Concessionario è tenuto a garantire, al di fuori del proprio utilizzo, la massima fruibilità, a favore dei cittadini e delle Associazioni del Comune e non solo, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell'uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo. L'attività sportiva può essere integrata con eventi/manifestazioni non sportive nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti.

Nello stabilire il Piano di utilizzo degli impianti in oggetto il Concessionario si impegna a:

- A) garantire l'apertura dell'impianto per almeno sei giorni la settimana;
- B) garantire l'operatività dell'impianto per tutto l'anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzione o pulizie straordinarie incompatibili con l'esercizio dell'attività, previa autorizzazione da richiedere all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima, salvo diversi accordi rapportati dell'entità degli interventi;
- C) garantire all'Amministrazione Comunale l'uso gratuito dell'impianto sportivo per 10 gg/100 ore all'anno per l'eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, previa comunicazione almeno 30 gg prima dell'evento.

Il Piano di utilizzo dovrà essere inviato al Comune all'inizio di ogni stagione sportiva (entro il 30 giugno) ed esposto o comunque consultabile al pubblico.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata al Concessionario e all'Amministrazione Comunale, è autorizzato dal Concessionario, previa comunicazione agli uffici comunali competenti, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità e compatibilmente con l'esercizio delle attività del Concessionario stesso:

1. attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
2. attività rivolte a soggetti con disabilità;
3. attività connesse ai campionati federali;
4. utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
5. utilizzo da parte gruppi spontanei/occasionali;
6. manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture ;
7. utilizzo da parte di altri soggetti sportivi e gruppi spontanei/occasionali residenti fuori Comune di Scandiano.

Il concessionario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto e con diligenza, con l'obbligo di osservare tutte le norme di sicurezza, igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. Al concessionario compete il controllo di sicurezza della struttura e la segnalazione agli enti competenti (comune, vigili del fuoco, Carabinieri ecc) delle anomalie, dei danneggiamenti, dei casi di pericolo all'interno e all'esterno delle stesse.

L'autorizzazione all'uso delle strutture e impianti sportivi è subordinata ad una dichiarazione di esonero da responsabilità, da parte del richiedente, per eventuali danni materiali o corporali, che possano occorrere in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva e comunque all'utilizzo dell'impianto, manlevando nel modo più ampio il Comune di Scandiano e il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.

L'impianto, è aperto al pubblico sulla base degli orari riportati nei cartelli appositamente esposti a condizione che siano salvaguardate le attività del gestore. Fuori dai suddetti orari l'impianto resterà chiuso.

12 - ATTIVITÀ A FAVORE DELLE SCUOLE E DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ

Le richieste di svolgimento di attività scolastiche e/o a favore di soggetti con disabilità, dovranno pervenire al Concessionario, che, verificata la compatibilità d'uso e le esigenze di manutenzione dell'impianto, nonché la compatibilità con la propria attività, autorizzerà l'utilizzo.

Lo svolgimento delle attività anche negli orari pomeridiani, dovrà essere preventivamente verificato nell'interesse della salvaguardia dell'attività organizzata dal Concessionario.

13 - USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ NON SPORTIVE

Le strutture e l'impianto in oggetto possono essere utilizzate altresì per riunioni, attività ricreative e consimili, nel rispetto della normativa vigente. L'utilizzo dell'impianto è vietato per manifestazioni politiche, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

Le autorizzazioni a svolgere nell'impianto iniziative diverse da quelle sportive saranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale su richiesta del Concessionario, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.

Manifestazioni particolari dovranno essere autorizzate, organizzate e realizzate nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei regolamenti comunali.

14 - ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell'impianto previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità del medesimo impianto e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;

Gli interventi manutentivi ordinari, da effettuare con personale specializzato come da obblighi di legge, sono quelli indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nello schema sotto riportato:

- ⌚ Manutenzione e pulizia dei campi con frequenza necessaria a garantire il perfetto uso dei campi di gioco;
- ⌚ Verifica e manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici/di illuminazione, secondo le verifiche normative previste;
- ⌚ Pulizia di viali e corridoi di collegamento con i relativi spogliatoi.
- ⌚ Manutenzione ordinaria e programmata delle strutture di chiusura verticale – montanti e vetri – che completano la struttura sportiva specifica.
- ⌚ Tinteggiatura-verniciatura dei locali e degli spazi sulla base delle necessità;
- ⌚ Verifica e manutenzione ordinaria e programmata degli impianti termico- meccanici, sanitari ed elettrici secondo le verifiche normative previste;
- ⌚ Riparazione e rifacimento di parti di intonaci, rivestimenti e pavimenti;
- ⌚ Riparazione o sostituzione rubinetteria, oltre alle parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza d'uso;
- ⌚ Riparazione o sostituzione di serramenti, infissi, parapetti, corrimani, ecc.;
- ⌚ Riparazione o sostituzione degli arredi e delle attrezzature.
- ⌚ Taglio manti erbosi e potatura siepi, arbusti ed alberi presenti nelle aree verdi di pertinenza;
- ⌚ Pulizia di viali, corridoi di collegamento da sporcizia e corpi estranei pericolosi per il movimento di persone;
- ⌚ Controllo e manutenzione delle attrezzature, delle recinzioni interne e perimetrali e dei cancelli di accesso al centro sportivo e ai singoli spazi sportivi;
- ⌚ Verifica e manutenzione ordinaria e programmata degli impianti di illuminazione.

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.

Il Concessionario è tenuto alla redazione e all'aggiornamento del registro delle manutenzioni.

15 - REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

Potranno anche formalizzarsi intese tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario per realizzare, a cura di quest'ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in Concessione, oltre all'intervento di miglioramento già oggetto dell'offerta tecnica-qualitativa.

In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi, compresa la possibilità di prolungamento della durata della concessione, al fine dell'ammortamento della spesa sostenuta.

Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti e le attrezzature acquistate dal Concessionario in sostituzione o in aggiunta alle attrezzature esistenti all'inizio della Concessione, diverranno di proprietà comunale.

16 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Scandiano.

Il concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico. Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Il concessionario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

Il concessionario è tenuto a comunicare di volta in volta all'Amministrazione l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui al presente rapporto.

17 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CONTROLLI E VERIFICHE

Il Concessionario si impegna a comunicare ed invitare l'Amministrazione Comunale alle sedute di bilancio di previsione e consuntivo, modifica dello Statuto, rinnovo cariche sociali (senza che quest'ultima attraverso i suoi rappresentanti e/o tecnici, abbia l'obbligo di parteciparvi).

Il Concessionario si impegna altresì a far pervenire all'Amministrazione Comunale il piano di utilizzo stagionale, nei termini già definiti ai precedenti articoli.

Il Concessionario, inoltre, provvede a segnalare all'Amministrazione Comunale concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle

strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l'osservanza delle previsioni contenute nel presente contratto e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllare la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o mancanze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità.

18 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

Il Concessionario si impegna a comunicare per iscritto al Concedente, non appena ne abbia ragionevole certezza, il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo:

- (a) l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;
- (b) l'indicazione della prevedibile durata dell'evento, degli effetti sulla Gestione e dei rimedi che il Concessionario intende attivare.

Successivamente alla ricezione di tale informativa trasmessa dal Concessionario, quest'ultimo e il Concedente individueranno le possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore e l'eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.

Al verificarsi di uno degli eventi sopra indicati, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/gli evento/i.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa del/i servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il verbale viene trasmesso dal Direttore dell'Esecuzione al Responsabile Unico del Progetto entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

Il Concedente si riserva, in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale

dei servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a quindici (15) giorni.

Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 15 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i servizio/i per un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa del/i servizio/i interessato/i dall'evento indicando i nuovi termini contrattuali. Il verbale viene trasmesso dal Direttore dell'Esecuzione al Responsabile Unico del Progetto entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.

19 - PENALI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO

Per l'ipotesi di inadempimento da parte del Concessionario, di specifici obblighi inerenti la gestione dell'impianto, come dedotti nella presente Convenzione e/o nel documento denominato capitolato di gestione, essendo comunque fatto salvo il maggior danno, il Concedente potrà applicare per ogni singola violazione una penale da un minimo di € 200 ad un massimo di € 3.000,00, a seconda della gravità della violazione accertata. In particolare la penale potrà essere applicata nei seguenti specifici casi:

Fermo restando quanto sopra stabilito, la penale sarà comunque applicata nei seguenti specifici casi e per i seguenti importi:

1. per inadempienze in ordine alla pulizia, all'igiene dei locali, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;
2. per inadempienze relative agli obblighi di manutenzione, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;
3. per l'interruzione delle attività per causa imputabile al Concessionario, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, a seconda del numero e della natura delle attività interessate, per ogni giorno o frazione di giorno durante il quale avrà luogo l'interruzione;
4. per comportamenti inidonei o scorretti da parte del Concessionario e/o dei subappaltatori e/o subcontraenti del medesimo Concessionario e/o del relativo personale, nei confronti dell'utenza, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;
5. per il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00, per ogni violazione accertata ed in base della gravità dell'inadempienza;

Fatto sempre e comunque salvo il maggior danno, nel caso di recidiva nell'arco di 90 (novanta) giorni, la penale già applicata potrà essere aumentata fino al triplo.

Ai fini dell'applicazione della penale, il Concedente provvederà ad indirizzare al Concessionario specifica contestazione scritta a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'inadempienza ovvero, se diversa, dalla data in cui il Concedente ne sia venuto oggettivamente a conoscenza.

Il Concessionario potrà formulare le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni, sempre a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della suddetta

contestazione.

Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette controdeduzioni e/o giustificazioni, ovvero le stesse non risultino fondate e/o efficaci, il Concedente potrà irrogare la sanzione, fatto salvo quanto previsto circa la risoluzione del rapporto contrattuale.

Ai fini dell'incasso delle penali, nel caso di mancato pagamento spontaneo da parte del Concessionario, il Concedente potrà rivalersi sulle garanzie dallo stesso fornite in ragione della presente Convenzione o anche detraendo il corrispondente importo, oltre accessori, da eventuali debiti maturati/maturandi nei confronti del medesimo Concessionario.

Rimane comunque ferma la facoltà del Concedente, nel caso di inadempimento del Concessionario, di far eseguire le prestazioni da altro operatore in danno ed a spese del Concessionario stesso.

20 – GARANZIE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla Gestione dell'Opera previste dalla concessione, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all'articolo 19 eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della Gestione, la garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1, del Codice, nelle modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio. Tale cauzione ha validità minima biennale, con proroga automatica fino alla scadenza della Concessione e verrà progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 117, comma 8 del Codice, alla scadenza di ciascun periodo annuale di Gestione dell'Opera.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

21 – POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario, è tenuto a stipulare (con oneri a suo carico) o dimostrare di avere in corso, polizze assicurative con primario assicuratore che dovranno avere validità per tutta la durata della convenzione, suoi rinnovi e/o proroghe, un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

* Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Scandiano) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzioni di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati, compresi alberi anche di alto fusto ed aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante e l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari);
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.;
- danni da preparazione, smercio di cibi e bevande, anche distribuiti con macchine automatiche;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;

- danni alle cose che trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto di affidamento a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza;
- danno da inquinamento accidentale;
- danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature.

* Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro

addetti all'attività svolta, dei quali il concessionario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge. Sono prestatori di lavoro: i lavoratori subordinati e parasubordinati e comunque tutti coloro dei quali il concessionario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a suo carico l'iscrizione INAIL, inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci del concessionario, compresi i lavoratori titolari di contratti atipici e comprese tutte le operazioni e attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa ed eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola Buona Fede INAIL".

* Rischio Locativo sul valore delle strutture affidate con massimale di € 1.500.000,00.

La stipulazione dei previsti contratti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa all'Amministrazione comunale - Servizio cultura, sport, associazionismo. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni di proprietà del concessionario. E' a carico del concessionario la verifica che la polizza contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio sia sottoscritta da assegnatari in uso degli spazi, a favore dei propri iscritti. Resta inteso che il concessionario, nei casi in cui sia l'utilizzatore diretto dell'impianto deve sottoscrivere la polizza contro gli infortuni.

Nella predetta polizza è prevista la rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Comune per qualsiasi danno, infortunio o altro evento dannoso cagionato sia a terzi sia al "personale" (inclusi soci, volontari ecc.) dell'affidatario. L'affidatario trasmetterà annualmente prova dell'avvenuto pagamento delle polizze al Servizio Cultura Sport e associazionismo del Comune. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze, non esonerano l'affidatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

22 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il Concessionario si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i

propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico gli oneri relativi.

23 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Sia durante l'esecuzione dei lavori che durante la gestione dei servizi, il Concessionario deve curare l'attuazione di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni; deve prendere atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze sono chiamate a prestare la propria attività, mandando indenne il Comune per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze stesse e per danni che potessero derivare a cose e a terzi.

Il Concessionario si impegna a redigere un piano di sicurezza per i servizi attivati, da far pervenire al Comune e da affiggere, in modo ben visibile, presso le strutture. Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto si obbliga altresì al rispetto delle previsioni in materia di sicurezza previste dal D.M. 18 marzo 1996 (come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005) e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dalla normativa T.U.L.P.S., per quanto applicabile, oltre alle eventuali prescrizioni della C.P.V.L.P.S. o della C.C.V.L.P.S. - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto. Spetta al Concessionario tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori, idranti e naspi, oltre alla manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme per la sicurezza vigenti compreso quelle specifiche del C.O.N.I.

Sono a carico del concessionario gli obblighi derivanti, per quanto applicabili, del D.lgs. 81/2008 e di tutte le norme di sicurezza relative al tipo di gestione e destinazione dell'impianto, comprese le attività di informazione, formazione e addestramento, previste dalla legislazione cogente applicabile. Il concessionario sarà tenuto a sua cura e spesa, a garantire un presidio di gestione delle emergenze con personale all'uopo formato, durante lo svolgimento ordinario e straordinario di qualsivoglia attività - comprese quelle rientranti nell'ambito della disciplina del pubblico spettacolo - svolta presso l'impianto.

Qualora si verificassero condizioni o di pericolo imminente a persone o a cose o danneggiamenti significativi delle strutture e/o degli impianti tali da ridurre le condizioni di sicurezza nell'uso dell'immobile, il Comune potrà intervenire immediatamente e, in caso di necessità, potrà disporre la chiusura della struttura per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza, senza preventiva autorizzazione da parte del concessionario e senza alcun indennizzo per lo stesso.

Una volta ripristinate le condizioni minime di sicurezza, il concessionario dovrà comunicare tempi e modalità di esecuzione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria a completamento di quanto già eseguito in urgenza".

24 - RISOLUZIONE E RECESSO

Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 190 del d.lgs. 36/2023.

Le parti convengono che, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto o di ritardo nell'esatta esecuzione della prestazione, la concessionaria sarà tenuta al pagamento in favore dell'altra di una penale pari al doppio del valore dell'inadempimento anche in assenza di un concreto pregiudizio economico.

Detta clausola viene indicata quale previsione negoziale con funzione rafforzativa del vincolo contrattuale nonché con funzione di liquidazione convenzionale, preventiva e forfettaria della prestazione risarcitoria cui è tenuto il contraente inadempiente.

Il Concedente può rinunciare ad avvalersi della penale e agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie e per la sua entità effettiva.

25 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, nonché alle eventuali modifiche normative, impegnandosi altresì ad adeguarsi a quanto previsto dalle Linee Guida Antimafia di cui all'articolo 3 quinquies del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, emanate con Comunicato del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2011.

Conseguentemente, qualsiasi pagamento dovuto al Concessionario ai sensi della Convenzione sarà effettuato presso uno o più conti correnti bancari o postali, accesi dal Concessionario stesso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa vigente, per effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alla Concessione di cui alla presente Convenzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione devono essere registrati su tali conti correnti bancari o postali e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione della presente Convenzione.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ogni strumento di pagamento di cui al precedente paragrafo deve riportare il seguente codice identificativo di gara [] e, ove obbligatorio ai sensi di legge, il seguente codice unico di progetto master (CUP): [].

Il Concessionario potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario si impegna a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Concedente della eventuale notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

26 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concessionario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

27 - COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: [-];

b) per il Concessionario: [-].

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

28 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e

condizioni del presente contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale. Il Foro competente in via esclusiva, ai sensi dell'art. 25 del Codice di Procedura Civile, è quello di Reggio Emilia. Si applicano, nel caso di controversie di importo economico non inferiore al 10% dell'importo di contratto, le disposizioni di cui agli artt. 210 e 211 del D.Lgs 36/2023. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da tre membri in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia del servizio in oggetto.

Il collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data.

Si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

L'allegato V.2 al d.lgs. 36/2023, a cui si fa rinvio, norma la modalità di costituzione del CCT.